

Regione Lazio

Regolamenti Regionali

Regolamento 16 giugno 2017, n. 14

Modifiche al Regolamento regionale 7 agosto 2015, n. 8 (Nuova disciplina delle strutture ricettive extralberghiere)

LA GIUNTA REGIONALE

ha adottato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

e m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 1 del r.r. 8/2015)

1. L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

“Art. 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento autorizzato ai sensi degli articoli 23 comma 6, 25 comma 1 e 56 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14) individua:

- a) le strutture ricettive extralberghiere, di seguito denominate strutture, e le relative caratteristiche;
 - b) i diversi livelli di classificazione e le categorie;
 - c) i requisiti minimi strutturali e funzionali.
2. Il presente regolamento stabilisce altresì:
- a) gli indirizzi per assicurare livelli minimi di uniformità sul territorio regionale nell'applicazione della disciplina ai procedimenti finalizzati alla classificazione delle strutture e alla regolamentazione delle attività;
 - b) le modalità di presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio dell'Attività (SCIA), per l'avvio delle attività;
 - c) le disposizioni a cui si attengono i soggetti i quali, anche mediante piattaforme elettroniche gestite da terzi, offrono, in maniera occasionale e in forma non imprenditoriale e nel rispetto della normativa vigente, altre forme di ospitalità in appartamenti privati regolarmente detenuti e locati a fini turistici, di seguito denominati alloggi per uso turistico.

3. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle seguenti strutture:

- a) Guest house o Affittacamere;
- b) Ostelli per la gioventù;
- c) Hostel o Ostelli;
- d) Case e Appartamenti per vacanze;
- e) Case per ferie;
- f) Bed & Breakfast;
- g) Country house o Residenze di campagna;
- h) Rifugi montani;
- i) Rifugi escursionistici.
- i bis) Case del Camminatore.

4. Al fine di assicurare la tutela del turista, favorire la sicurezza del territorio e contrastare forme irregolari di ospitalità è istituita, presso l'Agenzia regionale del Turismo, una apposita banca dati nella quale sono inserite le strutture ricettive extralberghiere e gli alloggi per uso turistico operanti sul territorio regionale ai quali è assegnato un codice identificativo da utilizzare in ogni comunicazione inerente l'offerta e la promozione dei servizi all'utenza. La banca dati è messa a disposizione dell'utenza nonché delle autorità preposte ai diversi controlli e pubblicata sul sito dell'Agenzia regionale del turismo.

5. La Regione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, con apposita deliberazione della Giunta regionale, stabilisce le modalità per la gestione della banca dati e le modalità di utilizzo del codice identificativo da parte delle strutture e degli alloggi di cui al comma 4 che, attraverso le piattaforme elettroniche, anche gestite da terzi, utilizzano i servizi di intermediazione, prenotazione e pubblicizzazione turistica da offrire.”.

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 2 del r.r. 8/2015)

1. L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

“Art. 2

(Comunicazioni sulla capacità ricettiva e sulla rilevazione dei flussi turistici)

1. Per consentire la gestione e l'aggiornamento della banca dati di cui all'articolo 1 comma 4, i Comuni trasmettono all'Agenzia regionale del Turismo di cui all'articolo 12 della l.r.13/2007, di seguito denominata Agenzia, entro il 30 ottobre di ogni anno o su richiesta della stessa i dati relativi alle Segnalazioni Certificate di Inizio attività (SCIA) presentate, nel corso dell'anno, dai titolari o gestori delle strutture ricettive di cui all'articolo 1, comma 3.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti che offrono ospitalità negli alloggi per uso turistico ai sensi dell'articolo 1, comma 2 lettera c), trasmettono, per via telematica all'Agenzia, copia della comunicazione presentate ai Comuni, ai sensi dell'articolo 12 bis comma 4.

3. Per favorire la rilevazione statistica dei flussi turistici ai sensi dell'articolo 28, comma 1 della l.r.13/2007, i titolari o i gestori delle strutture di cui all'articolo 1, comma 3, nonché i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2 lettera c), trasmettono per via telematica all'Agenzia i dati sugli arrivi e sulle presenze.

4. L'Agenzia, di concerto con gli enti e le istituzioni competenti, effettua il monitoraggio e il confronto dei dati relativi alla capacità ricettiva pervenuti ai sensi del

presente articolo, con i dati rilevabili dai siti e dai canali on line di promo-commercializzazione delle strutture, segnalando gli esiti del monitoraggio alle autorità competenti.”.

Art. 3
(Abrogazione dell’articolo 3 del r.r. 8/2015)

1. L’articolo 3 è abrogato.

Art. 4
(Modifiche all’articolo 4 del r.r. 8/2015)

1. All’articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 2, è sostituito dal seguente:

“2. Le strutture di cui al comma 1, sono composte da un massimo di sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati di uno stesso stabile ed accessibili dal medesimo ingresso su strada e sono dotate di un soggiorno, di una cucina o di angolo cottura annesso al soggiorno.”;
 - b) al comma 4, la parola “civili” è soppressa;
 - c) dopo il comma 4, è inserito il seguente comma:

“4-bis. Le strutture di cui al comma 1, possono avvalersi di strumenti di promo-commercializzazione tramite piattaforme elettroniche anche gestite da terzi.”;
 - c bis) al comma 1, dopo le parole “sono strutture” sono aggiunte le seguenti:

“situate in
immobili”;

Art. 5
(Modifiche all’articolo 5 del r.r. 8/2015)

1. All’articolo 5, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 2, dopo le parole “ostelli” sono inserite le seguenti: “per la gioventù”;
 - b) al comma 3, dopo le parole “ostelli” sono inserite le seguenti: “per la gioventù”;
 - c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

“3-bis. Gli ostelli per la gioventù possono avvalersi di strumenti di promo-commercializzazione tramite piattaforme elettroniche anche gestite da terzi.”;

Art. 6
(Modifiche all’articolo 6 del r.r. 8/2015)

1. All’articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 2 è abrogato;
 - b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

“3-bis. Gli Hostel o Ostelli possono avvalersi di strumenti di promocommercializzazione tramite piattaforme elettroniche anche gestite da terzi.”.

Art. 7
(Sostituzione dell'articolo 7 del r.r. 8/2015)

1. L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

“Art. 7
(Case e appartamenti per vacanze)

1. Le case e gli appartamenti per vacanze sono strutture destinate ad abitazione ed arredate, da destinare ad uso dei turisti, collocate in uno o più stabili ubicati nel medesimo territorio comunale e gestite in forma non imprenditoriale o imprenditoriale. La gestione in forma imprenditoriale è comunque obbligatoria nel caso in cui il numero di case e appartamenti per vacanze sia pari o superiore a tre.

2. Le case e gli appartamenti per vacanze sono prive sia di servizi centralizzati che di somministrazione di alimenti e bevande e al loro interno non possono esservi persone residenti né domiciliate.

3. Le case e gli appartamenti per vacanze rispettano i requisiti minimi strutturali e funzionali previsti per le abitazioni di cui all'Allegato 4, nonché la normativa vigente in materia edilizia ed igienico sanitaria e non necessitano di cambio di destinazione d'uso ai fini urbanistici.

4. Le case e gli appartamenti per vacanze possono avvalersi di strumenti di promocommercializzazione tramite piattaforme elettroniche anche gestite da terzi.”.

Art.8
(Modifiche all'articolo 9 del r.r. 8/2015)

1. L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

“Art. 9
(Bed and Breakfast)

1. I Bed & Breakfast (B&B) sono strutture situate in immobili che erogano ospitalità e servizio di prima colazione, dotate di un soggiorno con annesso angolo cottura o cucina, ed aventi un massimo di tre camere da destinare agli ospiti, con un totale massimo consentito di posti letto calcolati sulla base della metratura di cui all'Allegato 6 e, comunque, non superiore complessivamente a 8. Il titolare o il gestore deve avere la residenza nella struttura e si riserva una camera da letto all'interno della stessa.

2. I Bed & Breakfast, rispettano i requisiti previsti per le abitazioni, la normativa vigente in materia edilizia ed igienico sanitaria, nonché tutti i requisiti minimi funzionali e strutturali di cui all'Allegato 6. L'utilizzo degli appartamenti come B&B non comporta cambio di destinazione d'uso ai fini urbanistici.

3. I Bed & Breakfast possono avvalersi di strumenti di promocommercializzazione tramite piattaforme elettroniche anche gestite da terzi.”.

Art. 9

(Modifiche all'articolo 10 del r.r. 8/2015)

1. All'articolo 10 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 dopo le parole "o residenze di campagna" sono inserite le seguenti: "di seguito denominate Country House";
 - b) al comma 2 le parole "Le strutture di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "Le Country House";
 - c) al comma 3 le parole "Nelle strutture di cui al comma 1", sono sostituite dalle seguenti: "Nelle Country House";
 - d) al comma 4, le parole "Le strutture di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "Le Country House";
 - e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4 bis. Le Country House possono avvalersi di strumenti di promo-commercializzazione tramite piattaforme elettroniche anche gestite da terzi."

Art. 10

(Modifiche all'articolo 11 del r.r. 8/2015)

1. All'articolo 11 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 4, le parole "Le strutture di cui al comma 1," sono sostituite dalle seguenti: "I rifugi montani";
 - b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. I rifugi montani possono avvalersi di strumenti di promo-commercializzazione tramite piattaforme elettroniche anche gestite da terzi."

Art. 11

(Modifiche all'articolo 12 del r.r. 8/2015)

1. All'articolo 12 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) (abrogata)
 - b) al comma 3, le parole: "Le strutture di cui al comma 1," sono sostituite dalle seguenti: "I rifugi escursionistici";
 - c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Le strutture di cui al comma 1 possono avvalersi di strumenti di promo-commercializzazione tramite piattaforme elettroniche anche gestite da terzi.";
 - c bis) al comma 1 le parole "e cammini di fede" sono sostituite dalle parole "escursionistici" e le parole "pellegrini ed" sono abrogate.

Art. 11 bis
(Inserimento dell'articolo 11 bis al r.r. 8/2015)

Art. 11 bis
(Case del Camminatore)

1. Le case del camminatore sono strutture ricettive ubicate, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 marzo 2017, n. 2 (Disposizioni per la realizzazione, manutenzione, gestione, promozione e valorizzazione della rete dei cammini della Regione Lazio. Modifiche alla l.r. 6 agosto 2017, n. 13 concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale e successive modifiche) lungo i tracciati della rete dei cammini della Regione (RCL) o in un raggio non superiore ai 500 metri dal tracciato. Tali strutture di proprietà privata, di enti o di associazioni senza scopo di lucro offrono ospitalità nella forma del donativo ai pellegrini e camminatori fornendo alloggio e servizi, compreso l'eventuale servizio di somministrazione di alimenti e bevande.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della l.r. 2/2017, tenuto conto delle disposizioni ivi contenute, si provvede all'individuazione dei requisiti strutturali e funzionali delle strutture di cui al comma 1, nonché alle modalità relative all'offerta di ospitalità."

Art. 12
(Inserimento dell'articolo 12 bis al r.r. 8/2015)

1. Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

"Art. 12 bis
(Altre forme di ospitalità. Alloggi per uso turistico)

1. Gli alloggi per uso turistico, di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1, sono unità immobiliari non soggette a classificazione, situate in immobili adibiti ad abitazioni o parti di esse, dotate di soggiorno con annesso angolo cottura o cucina all'interno delle quali è possibile offrire, in modo occasionale, non organizzato e non imprenditoriale, forme di ospitalità senza prestazioni di servizi accessori o turistici ulteriori rispetto a quanto già in uso nell'abitazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i proprietari, gli affittuari o coloro che a qualsiasi titolo dispongono di un massimo di due appartamenti nel territorio del medesimo comune, possono offrire ospitalità ai turisti anche per un solo giorno di pernottamento, fatto salvo il divieto di somministrazione di alimenti e bevande.

3. Gli alloggi per uso turistico rispettano i requisiti previsti per le abitazioni, nonché la normativa vigente in materia edilizia ed igienico sanitaria e non necessitano di cambio di destinazione d'uso ai fini urbanistici.

4. I soggetti di cui al comma 2 che offrono alloggio ai turisti, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni legislative in materia di pubblica sicurezza, ne danno comunicazione al Comune utilizzando l'apposita modulistica predisposta dallo stesso e trasmettono, per via telematica all'Agenzia, copia della suddetta comunicazione nonché i dati sugli arrivi e sulle presenze ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 .

5. Gli alloggi per uso turistico possono avvalersi di strumenti di promocommercializzazione tramite piattaforme elettroniche anche gestite da terzi.”.

Art. 13
(Modifiche all'articolo 13 del r.r. 8/2015)

1. Al comma 1 dell'articolo 13, le parole da “Il titolare o il gestore” fino a “del presente Capo.” sono sostituite dalle seguenti: “I titolari o i gestori delle strutture di cui al comma 3, dell'articolo 1, indicano, nella SCIA unica, la classificazione, la denominazione e la tipologia di appartenenza delle stesse.”.

Art.14
(Sostituzione dell'articolo 14 del r.r. 8/2015)

1. L'articolo 14 è così sostituito:

“Art. 14
(Avvio delle attività)

1. Ai fini dell'avvio delle attività il soggetto titolare o gestore delle strutture indicate al comma 3 dell'articolo 1 presenta, presso lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) o allo Sportello Unico per le attività ricettive (SUAR), ove costituiti, del Comune competente in cui la struttura è situata, la SCIA unica nella quale indica:

- a) le relative generalità, la ragione sociale ed il legale rappresentante;
- b) la tipologia della struttura e la conformità della stessa alla normativa vigente;
- c) la sussistenza dei requisiti della struttura nonché quelli necessari per la somministrazione di alimenti e bevande richiesti dalla normativa vigente;
- d) la relativa denominazione, la classificazione e l'ubicazione della stessa;
- e) l'indicazione della capacità ricettiva, dei servizi complementari offerti, il periodo di apertura stagionale o annuale nonché l'eventuale servizio di somministrazione di alimenti e bevande.

2. Per l'avvio delle attività relative alle Guest House o affittacamere, Hostel o Ostelli, Case e appartamenti per vacanza, Country House o Residenze di campagna, i titolari o gestori di tali strutture allegano alla SCIA la seguente documentazione:

- a) planimetria dell'unità immobiliare sottoscritta da un tecnico iscritto all'albo o all'ordine, in scala 1:50 o 1:100, con indicazione dei dati catastali, della superficie utile dei vani, dell'altezza, del numero dei posti letto, dei vani comuni, dei vani riservati e delle eventuali aree di pertinenza, delle superfici finestrate di ogni vano;
- b) statuto e atto costitutivo per le società e la relativa certificazione antimafia;
- c) relazione tecnica asseverata da un tecnico iscritto all'albo o all'ordine professionale attestante la conformità della struttura alla normativa vigente con particolare riferimento a quella in materia di igiene, edilizia, urbanistica, sicurezza energetica;
- d) dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la disponibilità o il possesso dei locali, e gli estremi del titolo relativo quali, in particolare, compravendita, locazione, usufrutto, comproprietà, comodato;
- e) dichiarazione del possesso dei titoli in materia di sicurezza, prevenzione incendi completa degli estremi degli stessi;

e bis) attestazione della comunicazione formale all'amministratore di condominio, ove lo stesso sia costituito, dell'attività che si intende svolgere nel caso di immobile facente parte di un edificio composto da più unità immobiliari.

3. Per l'avvio delle attività relative agli Ostelli per la gioventù, Case per ferie, Rifugi montani, Rifugi escursionistici, i titolari o gestori di tali strutture allegano alla SCIA la seguente documentazione:

- a) planimetria dell'unità immobiliare sottoscritta da un tecnico iscritto all'albo o all'ordine, in scala 1:50 o 1:100, con indicazione dei dati catastali, della superficie utile dei vani, dell'altezza, del numero dei posti letto, dei vani comuni, dei vani riservati e delle eventuali aree di pertinenza, delle superfici finestrate di ogni vano;
- b) statuto e atto costitutivo, con l'indicazione delle finalità nel caso di associazioni senza scopo di lucro o enti religiosi, e la relativa certificazione antimafia;
- c) relazione tecnica asseverata da un tecnico iscritto all'albo o all'ordine professionale attestante la conformità della struttura alla normativa vigente con particolare riferimento a quella in materia di igiene, edilizia, urbanistica, sicurezza energetica;
- d) dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la disponibilità o il possesso dei locali, e gli estremi del titolo relativo quali, in particolari, compravendita, locazione, usufrutto, comproprietà, comodato;
- e) la dichiarazione del possesso dei titoli in materia di sicurezza, prevenzione incendi completa degli estremi degli stessi;
- f) il regolamento interno da esporre all'ingresso dell'immobile;
- g) limitatamente alle case per ferie di cui all'articolo 8, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che specifichi il tipo di utenti ai quali è rivolta l'ospitalità.

4. Per l'avvio dell'attività di Bed & Breakfast i titolari o gestori di tali strutture allegano alla SCIA la seguente documentazione:

- a) planimetria catastale dell'unità immobiliare sottoscritta dall'interessato, con dichiarazione di conformità a quella presente in catasto, con indicazione dati catastali, specifica delle superfici, dell'altezza, del numero dei posti letto, dell'individuazione dei vani comuni e dei vani riservati, della conformità della struttura alla normativa vigente;
- b) dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la disponibilità o il possesso dei locali, e gli estremi del titolo relativo quali, in particolare, compravendita, locazione, usufrutto, comproprietà, comodato;
- c) attestazione della comunicazione formale all'amministratore di condominio dell'attività che si intende svolgere nel caso di immobile facente parte di un edificio composto da più unità immobiliari.
- d) statuto e atto costitutivo per le società e la relativa certificazione antimafia.

5. La SCIA abilita altresì ad effettuare, unitamente al servizio ricettivo, ove previsto, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate. La SCIA abilita inoltre all'utilizzo esclusivo, riservato agli ospiti, delle attrezzature e delle strutture a carattere ricreativo, ove consentito, per le quali è fatto salvo il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, di igiene e sanità.”.

Art. 15

(Modifiche all'articolo 15 del r.r. 8/2015)

1. Al comma 1, dopo le parole “della struttura” sono inserite le seguenti: “di cui al comma 3 dell’articolo 1,”;
2. Al comma 2, dopo le parole “della struttura” sono inserite le seguenti: “di cui al comma 1,”

Art. 16

(Modifiche all'articolo 16 del r.r. 8/2015)

1. Al comma 1, dopo le parole “La denominazione” sono inserite le seguenti: “delle strutture di cui al comma 3 dell’articolo 1,” e alla fine del comma sono inserite le seguenti: “la cui affissione è obbligatoria.”.

Art.17

(Sostituzione dell'articolo 17 del r.r. 8/2015)

1. L’articolo 17 è sostituito dal seguente:

“Art.17

(Obblighi del titolare o gestore delle strutture)

1. I titolari o i gestori delle attività concernenti le strutture di cui al comma 3 dell’articolo 1 devono:
 - a) presentare la SCIA, ai sensi dell’articolo 14, al fine dell’avvio dell’attività;
 - b) esporre, in modo ben visibile, il segno distintivo di classificazione attribuito;
 - c) esporre l’apposito cartello indicante il percorso antincendio;
 - d) non attribuire alla propria struttura, mediante qualsiasi mezzo, requisiti, denominazioni o classificazioni diverse da quelli dichiarati nella SCIA;
 - e) non dotarsi di un numero di posti letto superiori a quelli indicati nella SCIA;
 - f) rispettare l’obbligo di comunicazione prevista dall’articolo 2, comma 3.
 - g) esporre, in modo ben visibile all’interno delle camere e a pubblicare sul sito internet della struttura, il cartellino dei prezzi aggiornato;
 - h) esporre in prossimità dei locali destinati al ricevimento ospiti, la tabella con l’indicazione dei prezzi delle camere o delle unità abitative e i relativi servizi;
 - i) non praticare prezzi difforni da quelli esposti.
2. L’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta l’applicazione delle sanzioni previste all’articolo 31 della l.r. 13/2007.
3. I titolari o gestori di cui al comma 1, provvedono altresì:
 - a) ad indicare la corretta denominazione delle strutture ricettive, corrispondente a quella dichiarata nella SCIA, la categoria di classificazione attribuita, gli estremi della SCIA, nonché gli eventuali periodi di chiusura della struttura, in tutte le forme di comunicazione, ivi compresi i siti internet;
 - b) ad apporre, all’esterno dell’immobile ed in prossimità dell’entrata della struttura, in modo ben visibile al pubblico, la targa nella quale sono riportate la tipologia della struttura ricettiva, la denominazione, la classificazione, il recapito telefonico attivo, il sito internet, gli estremi della SCIA, i periodi di apertura. Sulla targa è

possibile apporre, altresì, il logo turistico regionale denominato: “Lazio eterna scoperta”. Nel caso in cui i regolamenti comunali o del condominio nel quale è ubicata la struttura vietino l'apposizione della targa all'esterno, quest'ultima può essere apposta solo all'interno, in prossimità dell'entrata della struttura stessa;

c) a stipulare apposita assicurazione per i rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti.

4. I titolari o i gestori delle strutture di cui agli articoli 5 e 8, sono tenuti altresì ad esporre il regolamento interno all'ingresso dell'immobile e in ogni camera.

5. I titolari o i gestori delle attività di cui all'articolo 12 bis, sono tenuti ad aggiornare i dati delle comunicazioni fornite ai sensi del comma 4 dell'articolo 12 bis, in caso di modifiche o di eventuali variazioni intervenute.”.

Art.18

(Sostituzione dell'articolo 18 del r.r. 8/2015)

1. L'articolo 18 è sostituito dal seguente:

“Art. 18
(Disposizioni transitorie)

1. Il rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento nonché dei requisiti minimi strutturali e funzionali previsti dagli Allegati A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 e A8 è obbligatorio:

- a) per l'apertura delle nuove strutture ricettive extralberghiere;
- b) per le strutture ricettive extralberghiere già esistenti nel caso in cui quest'ultime, dalla data di entrata in vigore delle modifiche introdotte dal presente regolamento, siano oggetto di interventi di ristrutturazione

2. Per interventi di ristrutturazione si intendono quelli subordinati al permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c) del Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), e successive modifiche.

3. Le strutture ricettive extralberghiere già esistenti, alla data di entrata in vigore delle modifiche introdotte dal presente regolamento, sono tenute ad adeguarsi, entro il 31 dicembre 2017, al rispetto dei requisiti minimi funzionali di dotazione ed arredo previsti dagli Allegati A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 e A8 di cui al presente regolamento.

4. Al fine di garantire l'integrale conservazione e preservazione degli edifici sottoposti a tutela e censiti dalla Soprintendenza del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, come di interesse storico o monumentale o sottoposte ad altre forme di tutela ambientale o architettonica è consentito derogare, limitatamente alle strutture extralberghiere già insediate nei suddetti edifici alla data di entrata in vigore del presente regolamento, al rispetto dei requisiti strutturali previsti dal Capo II e dagli Allegati di cui al presente regolamento, ove quest'ultimi fossero in contrasto con la migliore conservazione dei valori storico-culturali degli edifici stessi.”.

Art. 19

(Sostituzione degli Allegati A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 e A8 al r.r. 8/2015)

1. Gli allegati al r.r. 8/2015 sono sostituiti dai seguenti:

- a) l'Allegato A1 - Prestazioni, servizi offerti, orari delle strutture extralberghiere di affittacamere o Guest House, è sostituito dal seguente:

- “Allegato A1 - Prestazioni, servizi offerti, orari delle strutture extralberghiere di affittacamere o Guest House”;
- b) l’Allegato A1 - Impianti, infrastrutture e complementi per il comfort delle camere delle strutture extralberghiere di affittacamere o Guest House, è sostituito dal seguente:
“Allegato A1 - Impianti, infrastrutture e complementi per il comfort delle camere delle strutture extralberghiere di affittacamere o Guest House”;
- c) l’Allegato A1 - Impianti, infrastrutture e complementi delle strutture extralberghiere di affittacamere o guest house, è sostituito da seguente:
“Allegato A1 - Impianti, infrastrutture e complementi delle strutture extralberghiere di affittacamere o guest house”;
- d) l’Allegato A2 - Prestazioni, servizi offerti, orari delle strutture extralberghiere di ostello per la gioventù, è sostituito dal seguente:
- e) “Allegato A2 - Prestazioni, servizi offerti, orari delle strutture extralberghiere Ostelli per la gioventù”;
- f) l’Allegato A2 - Impianti, infrastrutture e complementi per il comfort delle camere delle strutture extralberghiere di ostello per la gioventù, è sostituito dal seguente:
“Allegato A2 - Impianti, infrastrutture e complementi per il comfort delle camere delle strutture extralberghiere Ostelli per la gioventù”;
- g) l’Allegato A2 - Impianti, infrastrutture e complementi delle strutture extralberghiere di ostello per la gioventù, è sostituito dal seguente:
“Allegato A2 - Impianti, infrastrutture e complementi delle strutture extralberghiere Ostelli per la gioventù”;
- h) l’Allegato A3 - Prestazioni, servizi offerti, orari delle strutture extralberghiere di Hostel o Ostelli, è sostituito dal seguente:
“Allegato A3 - Prestazioni, servizi offerti, orari delle strutture extralberghiere Hostel o Ostelli”;
- i) l’Allegato A3 - Impianti, infrastrutture e complementi per il comfort delle camere delle strutture extralberghiere di Hostel o Ostelli, è sostituito dal seguente:
“Allegato A3 - Impianti, infrastrutture e complementi per il comfort delle camere delle strutture extralberghiere Hostel o Ostelli”;
- j) l’Allegato A3 - Impianti, infrastrutture e complementi delle strutture extralberghiere di Hostel o Ostelli, è sostituito dal seguente:
“Allegato A3 - Impianti, infrastrutture e complementi delle strutture extralberghiere Hostel o Ostelli”;
- l) l’Allegato A4 - Prestazioni, servizi offerti, orari delle strutture extralberghiere di case e appartamenti per vacanze, è sostituito dal seguente:
“Allegato A4 - Prestazioni, servizi offerti, orari delle strutture extralberghiere Case e appartamenti per vacanze”;
- m) l’Allegato A4 - Impianti, infrastrutture e complementi strutture extralberghiere di case e appartamenti per vacanze, è sostituito dal seguente:
“Allegato A4 - Impianti, infrastrutture e complementi strutture extralberghiere Case e Appartamenti per vacanze”;
- n) l’Allegato A4 - Impianti, infrastrutture e complementi per il comfort delle camere delle strutture extralberghiere di case e appartamenti per vacanze, è sostituito dal seguente:
“Allegato A4 - Impianti, infrastrutture e complementi per il comfort delle camere delle strutture extralberghiere Case e Appartamenti per vacanze”;

- o) l'Allegato A5 - Prestazioni, servizi offerti, orari delle strutture extralberghiere di casa per ferie, è sostituito dal seguente:
"Allegato A5 - Prestazioni, servizi offerti, orari delle strutture extralberghiere Casa per ferie";
- p) l'Allegato A5 - Impianti, infrastrutture e complementi per il comfort delle camere delle strutture extralberghiere di Casa per ferie, è sostituito dal seguente:
"Allegato A5 - Impianti, infrastrutture e complementi per il comfort delle camere delle strutture extralberghiere Casa per ferie";
- q) l'Allegato A5 - Impianti, infrastrutture e complementi delle strutture extralberghiere di casa per ferie, è sostituito dal seguente:
"Allegato A5 - Impianti, infrastrutture e complementi delle strutture extralberghiere Casa per ferie";
- r) l'Allegato A6 - Prestazioni, servizi offerti, orari delle strutture extralberghiere di B&B non imprenditoriale ed imprenditoriale, è sostituito dal seguente:
"Allegato A6 - Prestazioni, servizi offerti, orari delle strutture extralberghiere B&B";
- s) l'Allegato A6 - Impianti, infrastrutture e complementi per il comfort delle camere delle strutture extralberghiere di B&B non imprenditoriale ed imprenditoriale, è sostituito dal seguente:
"Allegato A6 - Impianti, infrastrutture e complementi per il comfort delle camere delle strutture extralberghiere B&B";
- t) l'Allegato A6 - Impianti, infrastrutture e complementi delle strutture extralberghiere di B&B non imprenditoriale ed imprenditoriale, è sostituito dal seguente:
"Allegato A6 - Impianti, infrastrutture e complementi delle strutture extralberghiere B&B";
- u) l'Allegato A7 - Prestazioni, servizi offerti, orari delle strutture extralberghiere di country house o residenza di campagna, è sostituito dal seguente:
"Allegato A7 - Prestazioni, servizi offerti, orari delle strutture extralberghiere Country house o Residenza di campagna";
- v) l'Allegato A7 - Impianti, infrastrutture e complementi per il comfort delle camere e delle strutture extralberghiere di country house o residenza di campagna, è sostituito dal seguente:
"Allegato A7 - Impianti, infrastrutture e complementi per il comfort delle camere e strutture extralberghiere di Country house o Residenza di campagna";
- z) l'Allegato A7 - Impianti, infrastrutture e complementi delle strutture extralberghiere di country house o residenza di campagna, è sostituito dal seguente:
"Allegato A7 - Impianti, infrastrutture e complementi delle strutture extralberghiere Country house o Residenza di campagna";
- aa) l'Allegato A8 - Prestazioni, servizi offerti, orari delle strutture extralberghiere di rifugi montani ed escursionistici, è sostituito dal seguente:
"Allegato A8 - Prestazioni, servizi offerti, orari delle strutture extralberghiere Rifugi montani ed escursionistici";
- bb) l'Allegato A8 - Impianti, infrastrutture e complementi per il comfort delle camere e delle strutture extralberghiere di rifugi montani ed escursionistici, è sostituito dal seguente:

- “Allegato A8 - Impianti, infrastrutture e complementi per il comfort delle camere e delle strutture extralberghiere Rifugi montani ed escursionistici;
- cc) l’Allegato A8 - Impianti, infrastrutture e complementi delle strutture extralberghiere di rifugi montani ed escursionistici, è sostituito dal seguente: “Allegato A8 - Impianti, infrastrutture e complementi delle strutture extralberghiere Rifugi montani ed escursionistici”.

Art. 20
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma li, 16 Giugno 2017

Il Presidente
Nicola Zingaretti

ALLEGATO A1 - REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE

ALLEGATO A1 - REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE					
A1	PRESTAZIONI, SERVIZI OFFERTI, ORARI DELLE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE AFFITTACAMERE O GUEST HOUSE				
REQUISITI S = Strutturali F = Funzionali			CLASSIFICAZIONE		
			1 categoria	2 categoria	3 categoria
1.01.a	F - Servizio ricevimento, informazioni	Orario del servizio (*)	18 h	12 h	8 h
1.01.b		Lingue straniere parlate	1	1	1
1.02	F - Servizio assistenza all'ospite emergenza telefonica 24 h	Orario del servizio (reperibilità) (*)	24 h	24 h	24 h
1.03	F - Prima Colazione (*)		X	(*)	(*)
1.04.a	F - Servizi di pulizia ed igiene	Cambio biancheria bagno	ogni 3 giorni o su richiesta del cliente	ogni 3 giorni o su richiesta del cliente	ogni 3 giorni o su richiesta del cliente
1.04.b		Cambio biancheria letto	ogni 3 giorni o su richiesta del cliente	ogni 3 giorni o su richiesta del cliente	ogni 3 giorni o su richiesta del cliente
1.04.c		Servizio pulizia camere e bagni	giornaliero	giornaliero	giornaliero
1.05	F - Possibilità di fornitura di altri servizi complementari	Ristorazione	(*)	(*)	(*)
1.06	S - Tipologie catastali di appartenenza		A (escluse A6-A10-A11)	A (escluse A6-A10-A11)	A (escluse A6-A10-A11)
NOTE:					
1.01.a = (*) Servizio di ricevimento all'ospite presso la reception individuabile in apposita area o, in alternativa, nel vano comune (punto 1.07.c).					
1.02 = (*) Servizio di assistenza all'ospite per interventi di manutenzione e di emergenza, anche con delega a terzi specializzati con reperibilità telefonica 24 ore su 24.					
1.03 = (*) Servizio di prima colazione per i soli alloggiati, nel rispetto della normativa vigente in materia, obbligatorio per la prima categoria e facoltativo per le altre categorie. Sala destinata alla somministrazione di alimenti e bevande, individuabile anche nel vano comune/soggiorno con incluso l'angolo cottura (punto 1.07.c).					
1.04.a - 1.04.b - 1.04.c = Il cambio della biancheria da letto e dei bagni e la pulizia della camera vengono effettuati comunque ad ogni cambio cliente.					
1.05 = (*) Possibilità del servizio di ristorazione per i soli alloggiati, nel rispetto della normativa igienico sanitaria vigente in materia.					

ALLEGATO A1 - REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE

A1	IMPIANTI, INFRASTRUTTURE E COMPLEMENTI PER IL COMFORT DELLE CAMERE DELLE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE AFFITTACAMERE O GUEST HOUSE				
REQUISITI			CLASSIFICAZIONE		
S = Strutturali F = Funzionali			1 categoria	2 categoria	3 categoria
1.07.a	S - Dimensioni minime camere e locali comuni al netto della eventuale stanza da bagno	Camera singola	8 mq	8 mq	8 mq
1.07.b		Camera doppia (*)	14 mq	14 mq	14 mq
1.07.c		Sala comune (esclusi disimpegni e quant’altro, per consumazione pasti, lettura, usi polivalenti, ecc.) (*)	X	X	X
1.07.d		Camere da più posti letto: incremento rispetto al punto 1.07.b (6 mq x 1 posto letto in più)	6 mq	6 mq	6 mq
1.07.e		Incremento rispetto ai punti 1.07.a - 1.07.b - 1.07.d x 1 posto letto in più a castello per camera	1 mq o 3 mc	1 mq o 3 mc	1 mq o 3 mc
1.08.a	S - Locale bagno privato nelle camere (*)		X	X	(**)
1.08.b	S - Locale bagno comune per i soli alloggiati (*)				1 x ogni 6 posti letto
1.09.a	F - Arredo completo camera composto da:	Letto completo (singolo o doppio) (*)	X	X	X
1.09.b		Comodino o equivalente per ogni posto letto	X	X	X
1.09.c		1 Sedia o equivalente	X	X	X
1.09.d		1 Tavolino o equivalente	X	X	X
1.09.e		1 Armadio a due ante	X	X	X
1.09.f		1 Specchio	X	X	
1.09.g		1 Cestino rifiuti	X		
1.09.h		1 Lampada da comodino o equivalente	X	X	X
1.09.i		1 Sgabello per bagagli o equivalente	X		
1.09.l		Apparecchio televisivo	X		
1.09.m		Collegamento Internet/WI-FI	X	X	X
NOTE:					
1.07.b = (*) Letto aggiunto: su richiesta degli ospiti può essere installato un letto provvisorio nella camera doppia a discrezione del gestore. Il letto aggiunto viene rimosso dalla camera il giorno stesso in cui gli ospiti lasciano la stanza o, in alternativa, per mancanza di spazio, può essere riposto nella stessa camera e privato del relativo allestimento a “funzione letto”.					
1.07.c = (*) Una sala comune ad uso degli ospiti, individuabile anche nel vano soggiorno con incluso l’angolo cottura. Nel vano comune/soggiorno è vietata l’installazione di posti letto sia a carattere temporaneo che permanente.					
1.08.a = (*) Bagni privati nelle camere con dotazione minima costituita da un lavabo, una vasca o una doccia, un bidet, un wc, uno specchio ed un cestino rifiuti; (**) solo nei bagni, ove per problemi di spazio, con superficie minima di 1,5 mq, non sia possibile la posa in opera separatamente del water con il bidet, è possibile installare il sanitario "water-bidet" provvisto di doccetta limitrofa.					
1.08.b = (*) Per le camere senza bagno ad uso comune, con dotazione minima costituita da un lavabo, una vasca o una doccia, un bidet, uno specchio e un cestino rifiuti, nella misura di almeno 1 bagno ogni 6 posti letto o frazione.					
1.09.a = (*) I letti possono essere di dimensioni superiori agli standard (singolo m 0,90 x 1,90; doppio m 1,60 x 1,90) purché la dotazione delle camere sia riferita a 1 ospite per la singola e a 2 ospiti per la doppia. In ogni caso nella camera singola il letto non potrà superare le dimensioni standard del letto denominato "alla francese" avente larghezza pari a m 1.40.					

ALLEGATO A1 - REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE

A1	IMPIANTI, INFRASTRUTTURE E COMPLEMENTI DELLE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE AFFITTACAMERE O GUEST HOUSE				
REQUISITI S = Strutturali F = Funzionali			CLASSIFICAZIONE		
			1 categoria	2 categoria	3 categoria
1.11.a	F - Attrezzature cucina	Lavello per stoviglie	X	X	X
1.11.b		Piano cottura	X	X	X
1.11.c		Forno o microonde	X		
1.11.d		Frigorifero	X	X	X
1.12	F - Punto telefonico comune, fisso o mobile, solo per chiamate d'emergenza		X	X	X
1.13	F - Cassetta di primo soccorso, estintore e segnaletica percorso antincendio (nel rispetto della normativa vigente in materia)		X	X	X
1.14	F - Documentazione di informazione turistica (piantina e brochure con indirizzi utili, cultura, svago e divertimento) fornita dal titolare in inglese oltre all'italiano		X	X	
1.15	F - Targa esterna obbligatoria da esporre al pubblico con indicazioni previste dal regolamento con numero di telefono di assistenza/emergenza agli ospiti (*)		X	X	X
NOTE:					
1.15 = Qualora i regolamenti del Comune e/o del Condominio, in cui è ubicata la struttura, vietino l'apposizione di targhe all'esterno, la targa può essere apposta in prossimità dell'entrata della struttura ricettiva o sulla porta di ingresso all'appartamento; in caso di delega a terzi specializzati per il servizio di assistenza/emergenza, indicare nella targa il numero telefonico di reperibilità attivo.					

ALLEGATO A2 - REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE

A2	PRESTAZIONI, SERVIZI OFFERTI, ORARI DELLE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE OSTELLI PER LA GIOVENTU'		
REQUISITI S = Strutturali F = Funzionali			CLASSIFICAZIONE
			categoria unica
1.01	F - Servizio ricevimento, informazioni	Orario del servizio (*)	16 h
1.02		Lingue straniere parlate	1
1.03	F - Prima Colazione		(*)
1.04.a	F - Servizio di pulizia camere e cambio biancheria (*)	Cambio biancheria bagno	giornaliero
1.04.b		Cambio biancheria letto	ogni 3 giorni o su richiesta del cliente
1.04.c		Servizio pulizia camere e bagni	giornaliero
1.05.a	F - Possibilità di fornitura di altri servizi complementari	Ristorazione	(*)
1.05.b	S - Sala per la ristorazione e la consumazione dei pasti (*)		X
1.05.c	S - Locali accessori (sala lettura e per usi polivalenti) (*)		20 mq
1.06.a	S - Tipologia catastale di appartenenza		B1
1.06.b	F - Servizio di assistenza all'ospite, emergenza telefonica		24 h
NOTE:			
1.01 = (*) Servizio di ricevimento all'ospite presso la reception, assicurato almeno 16 ore su 24.			
1.03 = (*) Servizio di prima colazione facoltativo per i soli alloggiati nel rispetto della normativa igienico sanitaria vigente in materia, anche con l'ausilio di distributori automatici di alimenti e bevande.			
1.04.a - 1.04.b - 1.04.c = Il cambio biancheria del letto e del bagno e la pulizia della camera vengono effettuati comunque ad ogni cambio del cliente.			
1.05.a = (*) Possibilità del servizio di ristorazione per i soli alloggiati nel rispetto della normativa vigente in materia o utilizzo di cucina autonoma con dotazioni necessarie per l'uso da parte degli ospiti.			
1.05.b = (*) Sala destinata sia per il servizio di ristorazione sia per la consumazione dei pasti da parte degli alloggiati nel rispetto della normativa vigente in materia.			
1.05.c = Una o più sale comuni ad uso degli ospiti (sala lettura, usi polivalenti, ecc.) distinte dall'eventuale locale adibito a cucina, per una superficie complessiva di almeno 20 mq per i primi 10 posti letto con incremento di 0,5 mq per ogni ulteriore posto letto.			
1.06.b = Servizio di assistenza all'ospite per interventi di manutenzione e di emergenza, anche con delega a terzi specializzati con reperibilità telefonica 24 ore su 24.			

ALLEGATO A2 - REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE

A2**IMPIANTI, INFRASTRUTTURE E COMPLEMENTI PER IL COMFORT DELLE CAMERE DELLE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE OSTELLI PER LA GIOVENTU'**

REQUISITI S = Strutturali F = Funzionali			CLASSIFICAZIONE
			categoria unica
1.07.a	S - Dimensioni minime camere e locali comuni al netto della eventuale stanza da bagno	Camera singola	8 mq
1.07.b		Camera doppia (*)	14 mq
1.07.c		Camera da più posti letto, incremento rispetto al punto 1.07 b (*)	6 mq
1.07.d		Incremento rispetto ai punti 1.07.a - 1.07.b - 1.07.c x 1 posto letto in più a castello (*)	1 mq o 3 mc
1.08.a	S - Servizi igienici comuni (*)		X
1.08.b	S - Locale bagno privato nelle camere (*)		X
1.09.a	F - Arredo completo camere composto da:	Letto completo (singolo o doppio) (*)	X
1.09.b		Comodino o equivalente per ogni posto letto	X
1.09.c		1 Sedia o equivalente	X
1.09.d		1 Tavolino o equivalente	X
1.09.e		1 Armadio a due ante	X
1.09.f		1 Specchio	X
1.09.g		1 Cestino rifiuti	X
1.09.h		1 Lampada da comodino o equivalente	X
1.09.i		1 Sgabello per bagagli o equivalente	X
1.09.l		Collegamento Internet/WI-FI	X

NOTE:

1.07.b = (*) Letto aggiunto: su richiesta degli ospiti può essere installato un letto provvisorio nella camera doppia a discrezione del gestore. Il letto aggiunto viene rimosso dalla camera il giorno stesso in cui gli ospiti lasciano la stanza o, in alternativa, per mancanza di spazio, può essere riposto nella stessa camera e privato del relativo allestimento a "funzione letto".

1.07.c = (*) Superficie minima delle camere di 8 e 14 mq per le camere rispettivamente per 1 o 2 posti letto, incrementata di almeno 6 mq per ogni ulteriore posto letto. Nel caso in cui l'altezza dei locali sia superiore a 3,20 m il parametro di incremento superficie/camera per 1 posto letto può essere ridotto da 6 mq fino a 4 mq, fino ad un massimo di 10 posti letto a camera.

1.07.e = (*) Ulteriore incremento del rapporto superficie/camera per 1 o più posti letto a castello, di almeno 1 mq o almeno 3 mc per ogni posto letto a castello in camera, fino ad un massimo di 10 posti letto a camera.

1.08.a = (*) Per le camere senza bagno ad uso esclusivo, installazione di dotazioni igienico-sanitarie comuni nella misura di almeno un lavabo e uno specchio ogni 5 posti letto o frazione nonché un vano water-bidet e un vano doccia ogni 5 posti letto o frazione con un minimo di un servizio igienico completo per ogni piano costituito da un lavabo, doccia, bidet, water, specchio e cestino rifiuti.

1.08.b = (*) Bagni privati nelle camere con dotazione minima costituita da un lavabo, una vasca o una doccia, un bidet, un wc, uno specchio e un cestino rifiuti; solo nei bagni ove, per problemi di spazio con superficie minima di 1,5 mq non sia possibile la posa in opera separatamente del water con il bidet, è possibile installare il sanitario "water-bidet" provvisto di doccetta limitrofa.

1.09.a (*) = I letti possono essere di dimensioni superiori agli standard (singolo m 0,90 x 1,90; doppio m 1,60 x 1,90) purché la dotazione delle camere sia riferita a 1 ospite per la singola e a 2 ospiti per la doppia. In ogni caso nella camera singola il letto non potrà superare le dimensioni standard del letto denominato "alla francese" avente larghezza pari a m 1,40.

A2	IMPIANTI, INFRASTRUTTURE E COMPLEMENTI DELLE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE OSTELLI PER LA GIOVENTU'		
REQUISITI			CLASSIFICAZIONE
S = Strutturali F = Funzionali			categoria unica
1.10	F - Apparecchio televisivo nella sala comune (punto 1.05.c)		X
1.11.a	F - Attrezzature cucina a disposizione dell'ospite	Lavello per stoviglie	X
1.11.b		Piano cottura	X
1.11.c		Forno o microonde	X
1.11.d		Lavatrice (*)	X
1.11.e		Frigorifero	X
1.12	F - Punto telefonico comune fisso o mobile solo per chiamate d'emergenza		X
1.13	F - Cassetta di primo soccorso, estintore e segnaletica percorso antincendio (nel rispetto della normativa di legge)		X
1.14	F - Armadietti o cassetti forniti di serratura (*)		X
1.15	F - Documentazione di informazione turistica (piantina e brochure con indirizzi utili, cultura, svago e divertimento) fornita dal titolare in inglese oltre all'italiano		X
1.16	F - Targa esterna obbligatoria da esporre al pubblico con indicazioni previste dal regolamento con numero di telefono di assistenza/emergenza agli ospiti		X
1.17	F - Esposizione in modo ben visibile del regolamento della struttura		X
NOTE:			
1.11.d = (*) Lavatrice ad uso degli alloggiati da collocarsi in cucina o in altro ambiente comune.			
1.14 = (*) Armadietti o cassetti forniti di serratura ad uso degli ospiti per ogni posto letto.			

ALLEGATO A3 - REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE

A3	PRESTAZIONI, SERVIZI OFFERTI, ORARI DELLE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE HOSTEL O OSTELLI		
REQUISITI S = Strutturali F = Funzionali			CLASSIFICAZIONE
			categoria unica
1.01	F - Servizio ricevimento, informazioni	Orario del servizio (*)	16 h
1.02		Lingue straniere parlate	1
1.03	F - Prima Colazione (*)		X
1.04.a	F - Servizio di pulizia camere e cambio biancheria (*)	Cambio biancheria bagno	giornaliero
1.04.b		Cambio biancheria letto	ogni 3 giorni o su richiesta del cliente
1.04.c		Servizio pulizia camere e bagni	giornaliero
1.05.a	F - Possibilità di fornitura di altri servizi complementari	Ristorazione (*)	X
1.05.b	S - Sala per la consumazione dei pasti		(*)
1.06.a	S - Tipologia catastale di appartenenza		B1
1.06.b	F - Servizio di assistenza all’ospite, emergenza telefonica		24 h
NOTE:			
1.01 = (*) Servizio di ricevimento all'ospite presso la reception assicurato almeno di 16 ore su 24.			
1.03 = (*) Servizio di prima colazione per i soli alloggiati nel rispetto della normativa vigente in materia, anche con l’ausilio di distributori automatici di alimenti e bevande.			
1.04.a - 1.04.b -1.04.c = (*) Il cambio biancheria del letto e del bagno e la pulizia della camera vengono effettuati comunque ad ogni cambio del cliente.			
1.05.a = (*) Possibilità del servizio di ristorazione per i soli alloggiati nel rispetto della normativa vigente in materia.			
1.05.b = (*) Sala destinata sia per il servizio di ristorazione sia per la consumazione dei pasti da parte degli alloggiati nel rispetto della normativa vigente in materia.			
1.06.b = Servizio di assistenza all’ospite per interventi di manutenzione e di emergenza anche con delega a terzi specializzati con reperibilità telefonica 24 ore su 24.			

ALLEGATO A3 - REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE

A3	IMPIANTI, INFRASTRUTTURE E COMPLEMENTI PER IL COMFORT DELLE CAMERE DELLE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE HOSTEL O OSTEI		
REQUISITI			CLASSIFICAZIONE
S = Strutturali F = Funzionali			categoria unica
1.07.a	S - Dimensioni minime camere e locali comuni al netto della eventuale stanza da bagno	Camera singola	8 mq
1.07.b		Camera doppia	14 mq
1.07.c		Sala comune (lettura, attesa, ecc.) esclusi disimpegni e quanto altro (*)	20 mq
1.07.d		Camera da più posti letto incremento rispetto al punto 1.07.b, fino ad un massimo di 8 posti letto a camera (*)	6 mq
1.07.e		Incremento rispetto ai punti 1.07.b - 1.07.d x 1 posto letto in più a castello (*)	8mc
1.08	S - Letto aggiunto (*)		X
1.09.a	S - Servizi igienici comuni (*)		X
1.09.b	S - Locale bagno privato nelle camere (*)		X
1.10.a	F - Arredo completo camera da letto composto da:	Letto (singolo o doppio) completo (*)	X
1.10.b		Comodino o equivalente per ogni posto letto	X
1.10.c		1 Sedia o equivalente	X
1.10.d		1 Tavolino o equivalente	X
1.10.e		1 Armadio a due ante	X
1.10.f		1 Specchio	X
1.10.g		1 Cestino rifiuti	X
1.10.h		1 Lampada da comodino o equivalente	X
1.10.i		1 Sgabello per bagagli o equivalente	X
1.10.m		Collegamento Internet/WI-FI	X
NOTE:			
1.07.c = (*) Una o più sale comuni, distinte dall'eventuale locale adibito a cucina, per una superficie complessiva di almeno 20 mq per i primi 10 posti letto con incremento di 0,5 mq per ogni ulteriore posto letto, per consumazione pasti e per usi polivalenti.			
1.07.d = (*) Superficie minima delle camere di 8 e 14 mq per le camere rispettivamente per 1 o 2 posti letto, incrementata di almeno 6 mq per ogni ulteriore posto letto, fino ad un massimo di 8 posti letto a camera.			
1.07.e = (*) Ulteriore incremento del rapporto superficie/camera per 1 posto o più posti letto a castello in camera, di almeno 8 mc per ogni posto in più a castello, fino ad un massimo di 8 posti letto a camera.			
1.08 = (*) Letto aggiunto: su richiesta degli ospiti può essere installato un letto provvisorio nella camera doppia a discrezione del gestore. Il letto aggiunto viene rimosso dalla camera il giorno stesso in cui gli ospiti lasciano la stanza o, in alternativa, per mancanza di spazio, può essere riposto nella stessa camera e privato del relativo allestimento a “funzione letto”.			
1.09.a= (*) Per le camere senza bagno ad uso esclusivo, installazione di dotazioni igienico-sanitarie comuni nella misura di almeno un lavabo e uno specchio ogni 5 posti letto o frazione nonché un vano water-bidet e un vano doccia ogni 5 posti letto o frazione con un minimo di un servizio igienico completo per ogni piano costituito da un lavabo, doccia, bidet, water, specchio e cestino rifiuti.			
1.09.b = (*) Bagni privati nelle camere con dotazione minima costituita da un lavabo, una vasca o una doccia, un bidet, un wc, uno specchio ed un cestino rifiuti; solo nei bagni ove, per problemi di spazio con superficie minima di 1,5 mq non sia possibile la posa in opera separatamente del water con il bidet, è possibile installare il sanitario "water-bidet" provvisto di doccetta limitrofa.			
1.10 a (*) = I letti possono essere di dimensioni superiori agli standard (singolo m 0,90 x 1,90; doppio m 1,60 x 1,90) purché la dotazione delle camere sia riferita ad 1 ospite per la singola e a 2 ospiti per la doppia. In ogni caso nella camera singola il letto non potrà superare le dimensioni standard del letto denominato "alla francese" avente larghezza pari a m 1,40.			

ALLEGATO A3 - REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE

A3	IMPIANTI, INFRASTRUTTURE E COMPLEMENTI DELLE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE HOSTEL O OSTEI		
REQUISITI S = Strutturali F = Funzionali			CLASSIFICAZIONE categoria unica
1.11	F - Apparecchio televisivo nella sala comune (punto 1.07.c)		X
1.12.a	F - Attrezzatura cucina a disposizione dell'ospite (*)	Lavello per stoviglie	X
1.12.b		Piano cottura	X
1.12.c		Forno o microonde	X
1.12.d		Lavatrice (*)	X
1.12.e		Frigorifero	X
1.13	F - Punto telefonico comune fisso o mobile solo per chiamate d'emergenza		X
1.14	F - Cassetta di primo soccorso, estintore e segnaletica percorso antincendio (nel rispetto della normativa di legge)		X
1.15	F - Cassaforte ad uso degli alloggiati collocata nella reception		X
1.16	F - Armadietti o cassetti forniti di serratura (*)		X
1.17	F - Documentazione di informazione turistica (piantina e brochure con indirizzi utili, cultura, svago e divertimento) fornita dal titolare in inglese oltre all'italiano		X
1.18	F - Targa esterna obbligatoria da esporre al pubblico con indicazioni previste dal regolamento con numero di telefono di assistenza/emergenza agli ospiti		X
NOTE:			
1.12.a - 1.12.b - 1.12.c - 1.12.d - 1.12.e = Uso di cucina con fornitura di utensili ed ogni altra dotazione necessaria per la preparazione e la consumazione dei pasti per i soli alloggiati.			
1.12.d = Lavatrice ad uso degli alloggiati da collocarsi in cucina o in altro ambiente comune.			
1.15 = (*) Cassaforte ad uso degli alloggiati collocata presso la reception.			
1.16 = (*) Armadietti o cassetti forniti di serratura ad uso degli ospiti per ogni posto letto.			

ALLEGATO A4 - REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE				
A4	PRESTAZIONI, SERVIZI OFFERTI, ORARI DELLE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE			
REQUISITI S = Strutturali F = Funzionali			CLASSIFICAZIONE	
			1 categoria	2 categoria
1.01.a	F - Servizio ricevimento, informazioni	Orario del servizio (*)	su richiesta	su richiesta
1.01.b		Lingue straniere parlate	1	
1.02	F - Servizio assistenza/emergenza all'ospite reperibilità telefonica 24 h (*)	Orario del sevizio (reperibilità)	24 h	24 h
1.03.a	F - Dotazione di biancheria e materiale di pulizia o fornitura di servizio di pulizia ed igiene	Cambio biancheria bagno (*)	ogni 3 giorni o su richiesta del cliente	ogni 3 giorni o su richiesta del cliente
1.03.b		Cambio biancheria letto (*)	ogni 3 giorni o su richiesta del cliente	ogni 3 giorni o su richiesta del cliente
1.03.c		Servizio pulizia camere e bagni (*)	giornaliero	giornaliero
1.04	S - Tipologie catastali di appartenenza		A (escluso A6-A10-A11)	A (escluso A6-A10-A11)
NOTE:				
1.01.a = (*) Servizio di ricevimento all'ospite su richiesta con reperibilità telefonica del titolare.				
1.02 = (*) Servizio di assistenza/emergenza all'ospite con possibilità di delega a terzi specializzati con reperibilità telefonica 24 ore su 24.				
1.03.a) 103.b) 103.c) = (*) Le case e appartamenti per vacanze sono dotate di biancheria da camera e da bagno e di materiale per la pulizia dell'appartamento ad uso dell'ospite o, in alternativa, tali strutture forniscono il servizio di pulizia delle camere, cambio della biancheria di cui ai punti 1.03.a - 1.03.b - 1.03.c. Il servizio pulizia camere e bagni ed il cambio della biancheria vengono effettuati comunque ad ogni cambio cliente.				

ALLEGATO A4 - REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE

A4	IMPIANTI, INFRASTRUTTURE E COMPLEMENTI STRUTTURE EXTRALBERGHIERE CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE			
REQUISITI S = Strutturali F = Funzionali			CLASSIFICAZIONE	
			1 categoria	2 categoria
1.05.a	S - Dimensioni minime camere e locali comuni al netto della stanza da bagno	Camera singola	8 mq	8 mq
1.05.b		Camera doppia	14 mq	14 mq
1.05.c		Camera da più posti letto incremento rispetto al punto 1.05.b (6 mq x 1 posto letto in più)	6 mq	6 mq
1.05.d		Incremento rispetto ai punti 1.05.a - 1.05.b - 1.05.c x 1 solo posto letto a castello per camera	1 mq o 3 mc	1 mq o 3 mc
1.05.e	S - Sala comune (per consumazione pasti, sala lettura, usi polivalenti, ecc.) (*)		X	X
1.06	S - Letto aggiunto (*)		X	X
1.07	S - Monolocale (*)		28 mq o 38 mq	28 mq o 38 mq
1.08.a	S - Locale bagno privato (*)		X	
1.08.b	S - Locale bagno comune (*)			X
NOTE:				
1.05e (*) = Una sala comune per gli ospiti, individuabile anche nel vano soggiorno con annesso l’angolo cottura. Uso di cucina autonoma o di angolo cottura, ad uso degli ospiti, con fornitura di arredo, utensili ed ogni altra dotazione necessaria per la preparazione e la consumazione dei pasti.				
1.06 = (*) Letto aggiunto: su richiesta degli ospiti può essere inserito 1 letto provvisorio, a discrezione del gestore, da installare nella camera doppia (punto 1.05 b) e nei monolocali (punto 1.07). Per mancanza di spazio nella camera, può essere utilizzato come letto aggiunto il divano letto nel vano soggiorno. Il letto aggiunto viene rimosso il giorno stesso in cui gli ospiti lasciano l'appartamento e può essere riposto nella stessa camera privandolo del relativo allestimento a “funzione letto” e/o ripristinandolo a divano.				
1.07 = (*) Sono monolocali, le case ed appartamenti per vacanze con una superficie minima comprensiva dei servizi, non inferiore a 28 mq per l'alloggio riservato a 1 ospite e a 38 mq per l'alloggio riservato a 2 ospiti. Nel monolocale la superficie dovrà essere incrementata di ulteriori 10 mq per ogni posto letto in più a carattere permanente.				
1.08.a = (*) È da considerarsi bagno privato anche il bagno esterno alla camera, destinato a ciascuna camera, ad uso esclusivo degli ospiti. La dotazione minima del bagno privato è costituita da un lavabo, una vasca o una doccia, un bidet, un wc, uno specchio ed un cestino rifiuti. Solo nei bagni ove, per problemi di spazio, non sia possibile la posa in opera separatamente del water con il bidet, è possibile installare il sanitario "water-bidet" provvisto di doccetta limitrofa.				
1.08.b = (*) Bagno ad uso comune nella misura di 1 bagno ogni 5 posti letto o frazione con dotazione minima costituita da un lavabo, una vasca o una doccia, un bidet, un wc, uno specchio ed un cestino rifiuti.				

ALLEGATO A4 - REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE

A4 IMPIANTI, INFRASTRUTTURE E COMPLEMENTI PER IL COMFORT DELLE CAMERE DELLE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE				
REQUISITI			CLASSIFICAZIONE	
S = Strutturali F = Funzionali			1 categoria	2 categoria
1.10.a	F - Arredo completo camere composto da:	Letto (singolo o doppio) completo (*)	X	X
1.10.b		Comodino o equivalente per ogni posto letto	X	X
1.10.c		1 Armadio a due ante	X	X
1.10.d		1 Specchio	X	
1.10.e		1 Cestino rifiuti	X	X
1.10.f		1 Lampada da comodino o equivalente	X	X
1.10.g		Apparecchio televisivo	X	(*)
1.10.h		Collegamento Internet/WI-FI	X	X
1.11	F - 1 Lavatrice (*)		X	
1.12.a	F - Attrezzature cucina	Lavello	X	X
1.12.b		Lavastoviglie	X	
1.12.c		Piano cottura	X	X
1.12.d		Forno o microonde	X	X
1.12.e		Frigorifero	X	X
1.13	F - Punto telefonico comune, fisso o mobile solo per chiamate d'emergenza		X	X
1.14	F - Cassetta di primo soccorso, estintore e segnaletica percorso antincendio (nel rispetto della normativa vigente in materia)		X	X
1.15	F - Documentazione di informazione turistica (piantina e brochure con indirizzi utili, cultura, svago e divertimento) fornita dal titolare in inglese oltre all'italiano		X	X
1.16	F - Targa esterna obbligatoria da esporre al pubblico con indicazioni previste dal Regolamento con numero di telefono di assistenza/emergenza agli ospiti (*)		X	X

NOTE:

1.10.a (*) = I letti possono essere di dimensioni superiori agli standard (singolo m 0,90 x 1,90; doppio m 1,60 x 1,90) purché la dotazione delle camere sia riferita 1 ospite per la singola e a 2 ospiti per la doppia. In ogni caso nella camera singola il letto non potrà superare le dimensioni standard del letto denominato "alla francese" avente larghezza pari a m 1,40.

1.10.g (*) = Per la seconda categoria, apparecchio televisivo in sala comune (punto 1.05.e).

1.11 = (*) Lavatrice ad uso dell'ospite da collocarsi in bagno o in altro ambiente comune.

1.15=(*) Almeno in lingua italiana.

1.16 (*) = Qualora i regolamenti del Comune e/o del Condominio in cui è ubicata la struttura vietino l'apposizione di targhe all'esterno, la targa può essere apposta in prossimità dell'entrata della struttura ricettiva o sulla porta di ingresso all'appartamento; in caso di delegazione a terzi specializzati per il servizio di assistenza/emergenza, indicare nella targa il numero telefonico di reperibilità attivo.

ALLEGATI A5 - REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE			
A5	PRESTAZIONI, SERVIZI OFFERTI, ORARI DELLE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE CASE PER FERIE		
REQUISITI S = Strutturali F = Funzionali			CLASSIFICAZIONE
			categoria unica
1.01	F - Servizio ricevimento informazioni	Orario del servizio	su richiesta
1.02	F - Servizio assistenza / emergenza all'ospite reperibilità telefonica 24 h	Orario del servizio (reperibilità)	24 h
1.03	F - Prima Colazione		(*)
1.04.a	F - Servizio di pulizia camere e cambio biancheria (*)	Cambio biancheria bagno	ogni 3 giorni o su richiesta del cliente
1.04.b		Cambio biancheria letto	ogni tre giorni o su richiesta del cliente
1.04.c		Servizio pulizia camere e bagni	giornaliero
1.05.a	F - Possibilità di fornitura di altri servizi complementari	Ristorazione	(*)
1.05.b	S - Sale comuni (sala lettura, per usi polivalenti, ecc.) (*)		X
1.05.c	S - Sala destinata alla consumazione dei pasti preparati in loco dagli alloggiati (*)		X
1.06	S - Tipologie catastali di appartenenza		A (escluso A6-A10-A11) B1

NOTE:

1.03 = (*) Servizio di prima colazione facoltativo per i soli alloggiati nel rispetto della normativa vigente in materia.

1.02 = Servizio di assistenza all'ospite per interventi di manutenzione e di emergenza anche con delega a terzi specializzati con reperibilità telefonica.

1.04.a - 1.04.b - 1.04.c = Il cambio biancheria del letto e del bagno e la pulizia della camera vengono effettuati comunque ad ogni cambio del cliente.

1.05.a = (*) Possibilità del servizio di ristorazione per i soli alloggiati nel rispetto della normativa vigente in materia.

1.05.b = (*) Una o più sale comuni, distinte dall'eventuale locale adibito a cucina, per una superficie complessiva di almeno 20 mq per i primi 10 posti letto con incremento di 0,5 per ogni ulteriore posto letto, utilizzate dagli ospiti per sala lettura e per usi polivalenti.

1.05.c = (*) Sala destinata per la consumazione dei pasti da parte degli alloggiati con utilizzo di cucina autonoma con dotazioni necessarie per la preparazione dei pasti.

ALLEGATI A5 - REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE

A5	IMPIANTI , INFRASTRUTTURE E COMPLEMENTI PER IL COMFORT DELLE CAMERE DELLE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE CASE PER FERIE		
REQUISITI			CLASSIFICAZIONE
S = Strutturali F = Funzionali			categoria unica
1.07.a	S - Dimensioni minime camere e locali comuni al netto della eventuale stanza da bagno	Camera singola	8 mq
1.07.b		Camera doppia (*)	14 mq
1.07.c		Camera da più posti letto: incremento rispetto al punto 1.07.b (6 mq x 1 posto letto in più) (*)	6 mq
1.07.d		Incremento rispetto ai punti 1.07.a - 1.07.b - 1.07.c x 1 posto letto in più a castello (*)	1 mq o 3 mc
1.08.a	S - Servizi igienici comuni (*)		X
1.08.b	S - Servizi igienici privati (*)		X
1.09.a	F - Arredo completo camere composto da:	Letto completo (singolo o doppio) (*)	X
1.09.b		Comodino o equivalente per ogni posto letto	X
1.09.c		1 Sedia o equivalente	X
1.09.d		1 Tavolino o equivalente	X
1.09.e		1 Armadio a due ante	X
1.09.f		1 Specchio	X
1.09.g		1 Cestino rifiuti	X
1.09.h		1 Lampada da comodino o equivalente	X
1.09.i		Collegamento Internet / WI-FI	X
1.10	F - Apparecchio televisivo nella sala comune (punto 1.05.b)		X
NOTE:			
1.07.b = (*) Letto aggiunto: su richiesta degli ospiti può essere inserito un letto provvisorio nella camera doppia a discrezione del gestore. Il letto aggiunto viene rimosso il giorno stesso in cui gli ospiti liberano la stanza e dovrà essere rimosso dalla camera o in alternativa per mancanza di spazio, riposto nella camera e privato del relativo allestimento a “funzione letto”.			
1.07.c = (*) Superficie minima delle camere di 8 e 14 mq per le camere, rispettivamente per 1 o 2 posti letto, incrementata di almeno 6 mq per ogni ulteriore posto letto.			
1.07.d = (*) Ulteriore incremento del rapporto superficie/camera per 1 o più posti letto a castello, di almeno 1 mq o almeno 3 mc per ogni posto letto a castello in camera.			
1.08.a = (*) Per le camere senza bagno ad uso esclusivo, installazione di dotazioni igienico-sanitarie comuni nella misura di almeno un lavabo ed uno specchio ogni 6 posti letto o frazione, nonché un vano WC e un vano doccia ogni 6 posti letto o frazione, con un minimo di un servizio igienico completo per ogni piano costituito da un lavabo, doccia, bidet, water, specchio e cestino rifiuti.			
1.08.b = (*) Bagni privati nelle camere con dotazione minima costituita da un lavabo, una vasca o una doccia, un bidet, un wc, uno specchio ed un cestino rifiuti; solo nei bagni ove, per problemi di spazio con superficie minima di 1,5 mq, non sia possibile la posa in opera separatamente del water con il bidet, è possibile installare il sanitario "water-bidet" provvisto di doccetta limitrofa.			
1.09.a (*) = I letti possono essere di dimensioni superiori agli standard (singolo m 0,90 x 1,90; doppio m 1,60 x 1,90) purché la dotazione delle camere sia riferita ad un ospite per la singola e a due ospiti per la doppia. In ogni caso nella camera singola il letto non potrà superare le dimensioni standard del letto denominato "alla francese" avente larghezza pari a m 1.40.			

ALLEGATI A5 - REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE			
A5		IMPIANTI, INFRASTRUTTURE E COMPLEMENTI DELLE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE CASE PER FERIE	
REQUISITI S = Strutturali F = Funzionali			CLASSIFICAZIONE
			categoria unica
1.11.a	F - Attrezzature cucina ad uso degli alloggiati	Lavello	X
1.11.b		Piano cottura	X
1.11.c		Forno o microonde	X
1.11.d		Frigorifero	X
1.12	F - Armadietti o cassetti forniti di serratura ad uso degli ospiti per ogni posto letto		X
1.13	F - Punto telefonico comune fisso o mobile solo per chiamate d'emergenza		X
1.14	F - Cassetta di primo soccorso, estintore e segnaletica del percorso antincendio (nel rispetto della normativa vigente in materia)		X
1.15	F - Documentazione di informazione turistica (piantina e brochure con indirizzi utili, cultura, svago e divertimento) fornita dal titolare in inglese oltre all'italiano		X
1.16	F - Targa esterna obbligatoria da esporre al pubblico con indicazioni previste dal Regolamento con numero di telefono di assistenza /emergenza agli ospiti		X
1.17	F - Esposizione in luogo ben visibile del regolamento della struttura		X

ALLEGATO A6 - REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE

A6	PRESTAZIONI, SERVIZI OFFERTI, ORARI DELLE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE B&B		
REQUISITI S = Strutturali F = Funzionali			CLASSIFICAZIONE
			categoria unica
1.01.a	F - Servizio ricevimento, informazioni	Orario del servizio (*)	su richiesta
1.01.b		Lingue straniere parlate	(*)
1.02	F - Servizio assistenza all'ospite emergenza telefonica 24 h	Orario del sevizio (reperibilità)	24 h
1.03	F - Prima Colazione		X
1.04.a	F - Servizi di pulizia ed igiene	Cambio biancheria bagno	ogni tre giorni o su richiesta del cliente
1.04.b		Cambio biancheria letto	ogni tre giorni o su richiesta del cliente
1.04.c		Servizio pulizia camere e bagni	giornaliero
1.05	F - Camera da letto riservata al titolare (*)		X
1.06	F - Letto aggiunto (*)		X
1.07	S - Tipologie catastali di appartenenza		A (escluso A6- A10-A11)
NOTE:			
1.01.a = (*) Il servizio di ricevimento agli ospiti può essere effettuato in area apposita o nel vano comune (punto 1.09).			
1.01.b = (*) Lingue straniere parlate facoltative.			
1.02 = Servizio di assistenza all’ospite per interventi di manutenzione e di emergenza, anche con delega a terzi specializzati con reperibilità telefonica 24 ore su 24.			
1.04.a - 1.04.b - 1.04.c = (*) Il cambio della biancheria da letto e dei bagni con la pulizia della camera vengono effettuati comunque ad ogni cambio cliente.			
1.05 = (*) Obbligo del titolare del B&B di residenza e domicilio nell'abitazione, con camera da letto allo stesso riservata con superficie prevista dalla normativa vigente in materia edilizia ed igienico-sanitaria.			
1.06 = (*) Letto aggiunto: su richiesta degli ospiti può essere installato un letto provvisorio nella camera doppia a discrezione del gestore. Il letto aggiunto viene rimosso dalla camera il giorno stesso in cui gli ospiti lasciano la stanza o, in alternativa, per mancanza di spazio, può essere riposto nella stessa camera e privato del relativo allestimento a “funzione letto”.			

ALLEGATO A6 - REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE			
A6		IMPIANTI, INFRASTRUTTURE E COMPLEMENTI PER IL COMFORT DELLE CAMERE DELLE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE B&B	
REQUISITI			CLASSIFICAZIONE
S = Strutturali F = Funzionali			categoria unica
1.08.a	S - Dimensioni minime camere e locali comuni al netto della eventuale stanza da bagno	Camera singola	8 mq
1.08.b		Camera doppia	14 mq
1.08.c		Camera da più posti letto incremento rispetto al punto 1.08.b (6 mq x 1 posto letto in più)	6 mq
1.08.d		Incremento rispetto ai punti 1.08.a - 1.08.b - 1.08.c x 1 posto letto in più a castello	1 mq o 3 mc
1.09	S - Sala comune (*)		X
1.10	S - Locale bagno comune a più camere (*)		1 x 6 posti letto
1.11.a	F - Arredo completo camera composto da:	Letto completo (singolo o doppio) (*)	X
1.11.b		Comodino o equivalente per ogni posto letto	X
1.11.c		1 Sedia o equivalente	X
1.11.d		1 Tavolino o equivalente	X
1.11.e		1 Armadio a due ante	X
1.11.f		1 Specchio	X
1.11.g		1 Cestino rifiuti	X
1.11.h		1 Lampada da comodino o equivalente	X
1.11.i		Apparecchio televisivo	(*)
1.11.l		Collegamento Internet / WI-FI	X
NOTE:			
1.09 = (*) Una sala comune ad uso colazione da parte degli ospiti, individuabile anche nel vano soggiorno con incluso l’angolo cottura. Nel vano comune/soggiorno è vietata l'installazione di posti letto sia a carattere temporaneo che permanente.			
1.10 = (*) Un bagno ad uso comune a più camere, con dotazione minima costituita da un lavabo, una vasca o una doccia, un bidet, uno specchio e un cestino rifiuti, nella misura di almeno 1 bagno ogni 6 posti letto o frazione per gli alloggiati presso il B&B.			
1.11.a = (*) I letti possono essere di dimensioni superiori agli standard (singolo m 0,90 x 1,90; doppio m 1,60 x 1,90) purché la dotazione delle camere sia riferita ad 1 ospite per la singola e a 2 ospiti per la doppia. In ogni caso nella camera singola il letto non potrà superare le dimensioni standard del letto denominato "alla francese", avente larghezza pari a m 1,40.			
1.11.i = (*) Apparecchio televisivo facoltativo.			

ALLEGATO A6 - REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE		
A6	IMPIANTI, INFRASTRUTTURE E COMPLEMENTI DELLE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE B&B	
REQUISITI S = Strutturali F = Funzionali		CLASSIFICAZIONE
		categoria unica
1.12	F - Punto telefonico comune, fisso o mobile, solo per chiamate d'emergenza	X
1.13	F - Cassetta di primo soccorso, estintore e segnaletica percorso antincendio, nel rispetto della normativa vigente in materia	X
1.14	F - Documentazione di informazione turistica (piantina e brochure con indirizzi utili, cultura, svago e divertimento) fornita dal titolare in inglese, oltre all'italiano	X
1.15	F - Targa esterna obbligatoria da esporre al pubblico con indicazioni previste dal Regolamento con numero di telefono di assistenza / emergenza agli ospiti (*)	X
NOTE:		
1.15 = (*) Qualora i regolamenti del Comune e/o del Condominio, in cui è ubicata la struttura, vietino l'apposizione di targhe all'esterno, la targa può essere apposta in prossimità dell'entrata della struttura ricettiva o sulla porta di ingresso all'appartamento; in caso di delega a terzi specializzati per il servizio di assistenza/emergenza, indicare nella targa il numero telefonico di reperibilità attivo.		

ALLEGATO A7 - REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE			
A7	PRESTAZIONI, SERVIZI OFFERTI, ORARI DELLE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE COUNTRY HOUSE O RESIDENZE DI CAMPAGNA		
REQUISITI S = Strutturali F = Funzionali			CLASSIFICAZIONE
			categoria unica
1.01.a	F - Servizio ricevimento, informazioni	Orario del servizio (*)	16 h
1.01.b		Lingue straniere parlate	1
1.02	F - Servizio assistenza/emergenza all'ospite, reperibilità telefonica 24 h	Orario del sevizio (reperibilità)	24 h
1.03.a	F - Cambio biancheria da letto e bagno e servizio di pulizia (*)	Cambio biancheria bagno	ogni 3 giorni o su richiesta del cliente
1.03.b		Cambio biancheria letto	ogni 3 giorni o su richiesta del cliente
1.03.c		Servizio pulizia camere e bagni	giornaliero
1.04	F - Collegamento Internet/WI-FI nelle aree comuni		X
1.05	S - Estensione minima di terreno con ubicazione di immobili		mq 5.000
1.06	S - Parcheggio		X
1.07	S - Tipologie catastali di appartenenza		A6-A8-A11
NOTE:			
1.01.a = (*) Servizio di ricevimento all'ospite almeno di 16 ore su 24 in apposita area dotata di arredi idonei all’attesa dell’ospite.			
1.02 = (*) Servizio di assistenza/emergenza all'ospite con possibilità di delega a terzi specializzati con reperibilità telefonica 24 ore su 24.			
1.03.a - 103.b - 1.03.c = (*) Gli appartamenti delle Country House o Residenze di campagna sono dotati di biancheria da camera e da bagno e di materiale per la pulizia dell'appartamento ad uso dell'ospite o, in alternativa, tali strutture forniscono il servizio di pulizia e cambio della biancheria. Il servizio pulizia di bagni, camere/appartamenti e il cambio della biancheria vengono effettuati comunque ad ogni cambio del cliente.			

ALLEGATO A7 - REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE

A7	IMPIANTI, INFRASTRUTTURE E COMPLEMENTI PER IL COMFORT DELLE CAMERE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE COUNTRY HOUSE O RESIDENZE DI CAMPAGNA		
REQUISITI			CLASSIFICAZIONE
S = Strutturali F = Funzionali			categoria unica
1.08.a	S - Dimensioni minime camere e locali comuni al netto della eventuale stanza da bagno	Camera singola	8 mq
1.08.b		Camera doppia	14 mq
1.08.c		Sala comune (sala lettura, per consumazione pasti, per usi polivalenti, ecc.) (*)	X
1.08.d		Camera da più posti letto, incremento rispetto al punto 1.08.b (6 mq x 1 p.l. in più)	6 mq
1.08.e		Bagno di cortesia (dislocato nelle vicinanze delle aree comuni, di ristorazione o colazione)	X
1.09	S - Letto aggiunto (*)		X
1.10	F - Prima Colazione (*)		X
1.11	F - Possibilità di fornitura di altri servizi complementari	Ristorazione	(*)
1.12	S - Appartamento monolocale (*)		28 mq o 38 mq
1.13.a	S - Locale bagno privato nelle camere (*)		X
1.13.b	S - Servizi igienici comuni (*)		X
1.14.a	F - Arredo completo camera composto da:	Letto (singolo o doppio) completo (*)	X
1.14.b		Comodino o equivalente per ogni posto letto	X
1.14.c		1 Sedia o equivalente	X
1.14.d		1 Armadio a due ante	X
1.14.e		1 Specchio	X
1.14.f		1 Cestino rifiuti	X
1.14.g		1 Lampada da comodino o equivalente	X
1.14.h		1 Sgabello per bagagli	X
1.14.i		Apparecchio televisivo (*)	X
1.14.l		Collegamento Internet / WI-FI	X
NOTE:			
1.08.c (*) Una sala destinata ad uso comune individuabile anche nel vano soggiorno con annesso angolo cottura, nel rispetto dei requisiti in materia edilizia ed igienico sanitaria previsti per le abitazioni. Uso di cucina autonoma/angolo cottura, ad uso degli ospiti, con fornitura di arredo, utensili ed ogni altra dotazione necessaria per la preparazione dei pasti.			
1.09 = (*) Letto aggiunto: su richiesta degli ospiti può essere inserito un letto provvisorio, a discrezione del gestore, da installare nella camera doppia (punto 1.08.b) e nei monolocali (punto 1.12). Per mancanza di spazio nella camera, può essere utilizzato come letto aggiunto il divano letto nel vano soggiorno. Il letto aggiunto viene rimosso il giorno stesso in cui gli ospiti lasciano l'appartamento e può essere riposto nella stessa camera privandolo del relativo allestimento a “funzione letto” e/o ripristinandolo a divano.			
1.10 = (*) Servizio di prima colazione per i soli alloggiati nel rispetto della normativa vigente in materia, in sala apposita o ristorante (qualora sia fornito il servizio) o in spazio separato da altre aree con infrastrutture fisse o mobili adeguate alla separazione.			
1.11 = (*) Possibilità di servizio di ristorazione ai soli alloggiati nel rispetto della normativa vigente in materia.			
1.12 = (*) Le Country House o Residenze di campagna possono essere costituite anche da appartamenti monolocale con superficie minima, comprensiva dei servizi igienici, non inferiore a mq 28 per l'alloggio riservato a 1 ospite e a mq 38 per l'alloggio di 2 ospiti. Per ogni posto in più nel monolocale, la superficie dovrà essere incrementata di 10 mq o da appartamenti costituiti da 1 o più camere da letto per una capacità ricettiva massima di 30 posti letto, facenti parte dello stesso nucleo rurale.			

1.13.a = (*) Bagno privato all'interno della camere con dotazione minima costituita da un lavabo, una vasca o una doccia, un bidet, un wc, uno specchio e un cestino rifiuti. Solo nei bagni ove, per problemi di spazio, non sia possibile la posa in opera separatamente del water con il bidet, è possibile installare il sanitario "water-bidet" provvisto di doccetta limitrofa.
1.13.b= (*) Per le camere senza bagno ad uso esclusivo, installazione di dotazioni igienico-sanitarie comuni nella misura di almeno un lavabo e uno specchio ogni 5 posti letto o frazione nonché un vano water-bidet e un vano doccia ogni 5 posti letto o frazione.
1.14.a = (*) I letti possono essere di dimensioni superiori agli standard (singolo m 0,90 x 1,90; doppio m 1,60 x 1,90) purché la dotazione delle camere sia riferita a 1 ospite per la singola e a 2 ospiti per la doppia. In ogni caso nella camera singola il letto non potrà superare le dimensioni standard del letto denominato "alla francese" avente larghezza pari a m 1,40.
1.14.i = (*) Negli appartamenti l'apparecchio televisivo può essere collocato nelle camere o nella sala comune (punto 1.08.c).

ALLEGATO A7 - REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE			
A7	IMPIANTI, INFRASTRUTTURE E COMPLEMENTI DELLE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE COUNTRY HOUSE O RESIDENZE DI CAMPAGNA		
REQUISITI			CLASSIFICAZIONE
S = Strutturali F = Funzionali			categoria unica
1.15.a	F - Attrezzature cucina per gli appartamenti	Lavello per stoviglie	X
1.15.b		Lavastoviglie	X
1.15.c		Piano cottura	X
1.15.d		Forno o microonde	X
1.15.e		Frigorifero	X
1.16	F - Lavatrice (*)		X
1.17	F - Punto telefonico comune, fisso o mobile solo per chiamate d'emergenza		X
1.18	F - Cassetta di primo soccorso, estintore e segnaletica percorso antincendio (nel rispetto della normativa vigente)		X
1.19	F - Documentazione di informazione turistica (piantina e brochure con indirizzi utili, cultura, svago e divertimento) fornita dal titolare in inglese oltre all'italiano		X
1.20	F - Targa esterna obbligatoria da esporre al pubblico con indicazioni previste dal regolamento con numero di telefono di assistenza/emergenza agli ospiti		X
NOTE:			
1.16 = (*) Una lavatrice ogni 8 posti letto in appartamento, ad uso dell'ospite da collocarsi in ambiente comune, in alternativa servizio di lavanderia, anche convenzionato.			

ALLEGATO A8 - REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE

A8	PRESTAZIONI, SERVIZI OFFERTI, ORARI DELLE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE RIFUGI MONTANI ED ESCURSIONISTICI			
REQUISITI S = Strutturali F = Funzionali			CLASSIFICAZIONE	
			RIFUGI MONTANI	RIFUGI ESCURSIONISTICI
			categoria unica	categoria unica
1.01.a	F - Servizio ricevimento, informazioni	Orario del servizio (*)	12 h	12 h
1.01.b		Lingue straniere parlate	1	1
1.02	S - Collocazione della struttura oltre i 1000 metri s.l.m.		X	
1.03	S - Collocazione della struttura al di sotto di 1000 metri s.l.m.			X
1.04	F - Servizio assistenza all'ospite nel periodo di apertura della struttura (*)	Orario del sevizio	24 h	24 h
1.05.a	F - Servizi di pulizia ed igiene	Fornitura biancheria bagno	su richiesta e a ogni cambio del cliente	su richiesta e a ogni cambio del cliente
1.05.b		Fornitura biancheria letto	su richiesta e a ogni cambio del cliente	su richiesta e a ogni cambio del cliente
1.05.c		Servizio pulizia camere e bagni	giornaliero e a ogni cambio del cliente	giornaliero e a ogni cambio del cliente
1.06	F - Possibilità di fornitura di altri servizi complementari	Ristorazione	(*)	(*)
1.07	S - Locale di ricovero di emergenza sempre accessibile, anche durante il periodo di chiusura della struttura, dotato di sistema di riscaldamento e attrezzatura per pernottamento e cottura		X	X
1.08	S - Tipologia catastale di appartenenza		A11	A11
NOTE:				
1.01.a = Servizio di ricevimento all'ospite presso la reception individuabile anche nel vano comune (punto 1.06.b).				
1.04 = (*) Per la fascia oraria notturna è possibile delegare a terzi specializzati il servizio di assistenza degli ospiti 24 ore su 24.				
1.06 = (*) Possibilità di abbinamento a servizio complementare di ristorazione nel rispetto della normativa vigente in materia.				

ALLEGATO A8- REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE

A8	IMPIANTI, INFRASTRUTTURE E COMPLEMENTI PER IL COMFORT DELLE CAMERE DELLE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE RIFUGI MONTANI ED ESCURSIONISTICI			
REQUISITI S = Strutturali F = Funzionali			CLASSIFICAZIONE	
			RIFUGI MONTANI	RIFUGI ESCURSIONISTICI
			categoria unica	categoria unica
1.09.a	S - Dimensioni minime camere e locali comuni al netto della eventuale stanza da bagno	Camera singola	6 mq	6 mq
1.09.b		Camera doppia (*)	11 mq	11 mq
1.09.c		Sala comune (per consumazione pasti, sala lettura, usi polivalenti, ecc.)	X	X
1.09.d		Camera da più posti letto: incremento rispetto al punto 1.09.b (6 mq x 1 posto letto in più)	6 mq	6 mq
1.09.e		Incremento rispetto ai punti 1.09.a - 1.09.b - 1.09.d x 1 posto letto in più a castello	1 mq o 3 mc	1 mq o 3 mc
1.10	S - Locale bagno comune a più camere completo di tutti gli accessori sanitari, di cui dal punto 1.15.a al punto 1.15.e		1 x 6 posti letto	1 x 6 posti letto
1.11	S - Fornitura di energia elettrica		X	X
1.12	S - Fornitura di acqua calda e fredda		X	X
1.13	S - Fornitura riscaldamento		X	X
1.14.a	F - Arredo completo camera composto da:	Letto completo (singolo o doppio) (*)	X	X
1.14.b		Comodino o equivalente per ogni posto letto	X	X
1.14.c		1 Sedia o equivalente	X	X
1.14.d		1 Tavolino o equivalente	X	X
1.14.e		1 Armadio a due ante	X	X
1.14.f		1 Specchio	X	X
1.14.g		1 Cestino rifiuti	X	X
1.14.h		1 Lampada da comodino o equivalente	X	X
NOTE:				
1.09.b = (*) Letto aggiunto: su richiesta degli ospiti può essere inserito un letto aggiunto provvisorio nella camera doppia a discrezione del gestore. Il letto aggiunto viene rimosso dalla camera il giorno stesso in cui gli ospiti liberano la stanza o, in alternativa, per mancanza di spazio, può essere riposto nella camera e privato del relativo allestimento a “funzione letto”.				
1.14.a = I letti possono essere di dimensioni superiori agli standard (singolo m 0,90 x 1,90; doppio m 1,60 x 1,90) purché la dotazione delle camere sia riferita 1 ospite per la singola e a 2 ospiti per la doppia. In ogni caso nella camera singola il letto non potrà superare le dimensioni standard del letto denominato "alla francese", avente larghezza pari a m 1,40.				

ALLEGATO A8 - REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE				
A8	IMPIANTI, INFRASTRUTTURE E COMPLEMENTI DELLE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE RIFUGI MONTANI ED ESCURSIONISTICI			
REQUISITI S = Strutturali F = Funzionali			CLASSIFICAZIONE	
			RIFUGI MONTANI	RIFUGI ESCURSIONISTICI
			categoria unica	categoria unica
1.15.a	F - Arredo completo bagni comuni (punto 1.10) composto da:	1 Water	X	X
1.15.b		1 Doccia o vasca	X	X
1.15.c		1 Lavabo con specchio	X	X
1.15.d		1 Bidet	X	X
1.15.e		1 Water-bidet	(*)	(*)
1.16.a	F - Attrezzature cucina a disposizione degli ospiti in mancanza di servizio di ristorazione	Lavello per stoviglie	X	X
1.16.b		Piano cottura	X	X
1.16.c		Forno o microonde	X	X
1.16.d		Frigorifero	X	X
1.17	F - Punto telefonico comune fisso o mobile solo per chiamate d'emergenza o radiotelefono		X	X
1.18	F - Cassetta di primo soccorso, estintore o sistema di prevenzione incendi con segnaletica del percorso antincendio (nel rispetto della normativa vigente in materia)		X	X
1.19	F - Documentazione di informazione turistica (piantina e brochure con indirizzi utili, cultura, svago e divertimento) fornita dal titolare in inglese oltre all'italiano		X	X
1.20	F - Lampada di segnalazione esterna		X	X
NOTE:				
1.15.e = (*) Nel bagno per problemi di spazio, ove non sia possibile la posa in opera separatamente del water con il bidet, è possibile installare il sanitario "water-bidet" provvisto di doccetta limitrofa.				